



*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Abb.* *Class.* 34.43.01/14.24.1/2019

*Ab*

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo  
Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale  
*cress@pec.minambiente.it*

*Ep.c.al*

Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali  
*mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it*

All'Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
*segreteria.capogab@pec.minambiente.it*

Al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Commissione tecnica VIA / VAS  
*ctva@pec.minambiente.it*

Al Servizio II *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*  
*mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it*

Al Servizio III *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico*  
*mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it*

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città  
metropolitana di Genova e le provincie di Imperia, La Spezia e Savona  
*mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it*

Alla Regione Liguria  
Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti  
Vice Direzione generale – Settore ecologia  
*protocollo@pec.regione.liguria.it*

Alla Soc. Porto Sant'Ampeglio S.r.l.  
*portosantampeglio@pec*

**Oggetto:** Comune di Bordighera (IM).

[ID\_VIP: 4349]

Progetto di realizzazione di approdo turistico per nautica da diporto in ampliamento  
dell'esistente porto di Bordighera.

Procedura di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Proponente: Soc. Porto Sant'Ampeglio s.r.l.

**Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.**





# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione al paesaggio), pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale, n. 97 del 27 aprile 2006 e modificato dal D. Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008;

**VISTO** il decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;

**VISTA** la L. 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro il trasferimento di funzioni in materia di Turismo, con la quale il Ministero già per i beni e le attività culturali ha assunto la denominazione di: “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

**VISTO** il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014);

**VISTO** l’art. 4, commi 3 e ss., del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, registrato alla Corte dei Conti il 19/12/2014, al foglio n. 5624;

**VISTO** il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

**VISTO** il D.L. 12 luglio 2018, n. 86 e la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, n. 188 del 14 agosto 2018, con la quale questo Ministero ha assunto la denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;





# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**VISTO** il D.P.C.M. n. 76 del 19 giugno 2019 recate “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato in G.U.R.I n. 184 del 07/08/2019);

**VISTO** che, ai sensi dell’art. 41 del D.P.C.M. n. 76, del 19 giugno 2019, il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 è abrogato, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3;

**VISTO** il D.P.C.M. del 05 agosto 2019, sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, registrato dalla Corte dei Conti in data 30 agosto 2019 al n. 2971, con il quale è stato conferito all’Arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

**VISTA** la Legge n. 132 del 18 novembre 2019, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, [...]” (pubblicato in G.U.R.I n. 272 del 20/11/2019), ai sensi del quale, tra l’altro, le competenze in materia di turismo sono nuovamente assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali che assume la denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato sulla G.U. 16 del 21 gennaio 2020, entrato in vigore il 5 febbraio 2020, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazioni delle performance”;

**VISTO** l’art. 103, c. 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e l’art. 37, c.1 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, per effetto dei quali, in relazione ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati in data successiva, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 per il computo dei relativi termini;

-----

**CONSIDERATO** che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato alla Direzione Generale ABAP, con nota prot. 26536 dell’26.11.2018, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 30789 del 26.11.2018, la procedibilità dell’istanza, presentata dalla Soc. *Porto Sant’Angelo s.r.l.*, in relazione alla procedura di VIA, relativa all’intervento in oggetto;

**CONSIDERATO** che questa Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. 31643 del 04/12/2018, ha chiesto alle Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le provincie di Imperia, La Spezia e Savona e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di comunicare le proprie valutazioni di competenza relativamente alla procedura in oggetto;

**CONSIDERATO** che il 14.02.2019 si è svolta una riunione tecnica presso il MATTM, convocata con nota prot. 3033 del 21.01.2019 a cui hanno partecipato anche questa DG e il Proponente;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le provincie di Imperia, La Spezia e Savona, con nota prot. 6207 del 19/03/2019, acquisita agli atti





# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

di questo Ufficio con prot. 8372 del 20.03.2019, ha fatto pervenire il proprio parere di competenza che di seguito si riporta integralmente:

“Con riferimento alla richiesta di parere di competenza formulata all'interno della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale da codesto Servizio, ad esito dell'esame della documentazione pubblicata dal MATTM sul sito istituzionale, si comunica quanto segue.

Il contesto interessato dall'intervento si colloca nella zona immediatamente a ponente della foce del Rio Sasso, in posizione di spartiacque tra la parte di città posta a ponente del capo di S. Ampelio, fortemente urbanizzata, e quella posta a levante del capo stesso, caratterizzata da una minor densità abitativa, nonché dal permanere dei caratteri di pregio ambientale e naturalistico proprio di questa porzione dell'arco costiero ligure e oggetto specifico di tutela paesaggistica, costituiti da un ambito collinare degradante verso il mare a prevalente destinazione agricola.

Esso si colloca inoltre immediatamente ai piedi del nucleo storico di Bordighera Alta, ad una distanza, in linea d'aria, inferiore ai cento metri e per questo motivo in un rapporto di continua interazione nelle visuali panoramiche, nonché in rapporto diretto con il capo di Sant'Ampelio, elemento dominante nel paesaggio per le sue singolarità vegetazionali di decreto notevole interesse pubblico.

Il territorio che fa da sfondo all'intervento in oggetto è inoltre caratterizzato da una notevole densità di edifici di notevole pregio architettonico e dei relativi parchi e giardini, tra i quali emerge la Villa Garnier ed il relativo parco, il cui sviluppo lineare, parallelo alla via Aurelia ed alla linea di costa, coinciderebbe con lo sviluppo dell'area prevista per l'ampliamento delle strutture portuali, le quali si collocano in aderenza al tracciato della via Aurelia, anch'essa di decreto notevole interesse pubblico in quanto belvedere accessibile al pubblico.

L'intervento proposto si pone come un ampliamento del porto esistente, attualmente classificato come “porto turistico e pescherecci”, destinato, nella parte di nuova realizzazione, esclusivamente a “porto turistico”, in concessione e gestito dalla società proponente.

Le due parti, se pur funzionalmente divise, dal punto di vista fisico territoriale e paesaggistico si configurano come un'unica entità, avente uno sviluppo lineare complessivo di 480 metri lineari, con un incremento della superficie pari a 91.653 mq, di cui 50.491 mq di specchio acqueo, ad integrazione degli attuali 38.400 mq, di cui 16.200 di specchio acqueo.

Per quanto riguarda la creazione di nuovi posti barca, il progetto ha come obiettivo la realizzazione di una infrastruttura destinata ad imbarcazioni di categoria superiore, ossia di lunghezza superiore ai 24 ml, con la previsione di stalli per imbarcazioni di lunghezza fino a 42 ml. per una dotazione complessiva finale di 193 stalli, in aggiunta agli esistenti 250, destinati ad imbarcazioni da pesca e da diporto di lunghezza mai superiore ai 20 ml.

Per ciò che riguarda la viabilità di accesso, il progetto mantiene l'accesso all'area dall'attuale varco sulla via Aurelia, ripartendo all'interno dell'area portuale il traffico veicolare destinato alle due aree funzionali distinte. Per tale ripartizione del traffico interno è prevista la realizzazione di una strada, di larghezza complessiva pari a 7,50 ml. posta in quota ed in adiacenza con la sede ferroviaria, i cui volumi sottostanti saranno messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale e destinati ad uso pubblico.

Per quanto riguarda la parte privata, il progetto prevede una ripartizione dell'intervento in tre funzioni prevalenti, consistenti in un'area destinata a cantiere navale e parcheggi nella parte a ponente in prossimità dell'accesso carraio, in una piazza centrale destinata ad attività commerciali e di svago ed in una parte destinata a struttura turistico-ricettiva nella porzione posta a levante del lotto.

Il progetto comprende, inoltre, la previsione di un sistema di parcheggi, distribuiti tra un parcheggio in struttura, una serie di stalli collocati sulla copertura dello stesso, nonché altri posizionati lungo le banchine, per un totale di





# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

307 posti auto.

**L'area risulta sottoposta ai seguenti vincoli e prescrizioni di tutela.**

## 1) Profilo Archeologico

Sotto il profilo archeologico, sulla base della documentazione in possesso di questa Soprintendenza, l'area a mare interessata dalle opere previste dal progetto risulta di basso potenziale archeologico. Questa valutazione è tuttavia strettamente legata a precedenti interventi che hanno intaccato solo marginalmente i fondali, diversamente dalle ingenti opere di dragaggio previste a progetto, per le quali non sussistono elementi di valutazione che riguardino il sedime. Ogni eventuale intervento di intacco dei fondali dovrà pertanto essere preceduto da idonee indagini preventive. Le opere a terra, ricadendo a mare rispetto al tracciato ferroviario, nonché in parte nell'area del campo sportivo realizzato su terreno di riporto recente, presentano profili maggiormente ridotti di potenziale archeologico, ad eccezione dell'intervento alla foce del rio Sasso per il quale valgono in particolare cautele in merito ai percorsi di viabilità storica. Permane in tutta l'area la possibilità di rinvenimenti archeologici legati alla frequentazione antropica dell'area circostante la chiesa di Sant'Ampelio.

## 2) Profilo Paesaggistico

L'intervento si colloca in area tutelata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 (di seguito *Codice*) in forza del D.M. 22/02/1964 che dichiara di notevole interesse pubblico l'*area collinare della città alta di Bordighera* che comprende una zona che include quella dell'intervento oggetto di istanza perché ha notevole interesse pubblico, in quanto *costituita da un'area collinare di grande importanza panoramica, per l'alberatura e il complesso tradizionale della città alta di Bordighera, offre numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode la visuale del litorale marino nonché del* D.M. 24/04/1985 che dichiara di notevole interesse pubblico il territorio del Comune di Bordighera che comprende una zona che include quella dell'intervento oggetto di istanza *perché nelle visuali dal mare alla via Aurelia, da alcuni tratti dell'autostrada dei fiori, dalle strade collinari e da altri punti di belvedere, dall'interno dell'abitato si godono inquadrature panoramiche di eccezionale bellezza che vanno protette per impedire che aree interne all'abitato e zone di cornice possano essere utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica, l'introduzione di elementi anomali potrebbe alterare il caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale che i complessi edilizi esistenti formano.*

L'intervento si colloca, inoltre, in adiacenza alla sede stradale della via Aurelia, dichiarata di notevole interesse pubblico in base al D.M. 31/01/1953 *ricosciuto che la zona predetta costituisce un belvedere accessibile al pubblico dal quale si godono visioni panoramiche di incomparabile bellezza.*

Costituiscono infine fondale all'intero intervento il capo di Sant'Ampelio, riconosciuto, in forza del D.M. 23/08/1952, di notevole interesse pubblico *per la caratteristica conformazione del terreno e prominente sul mare e per la tipica vegetazione di palmizi, che costituiscono uno degli aspetti di maggiore interesse panoramico e turistico della Riviera dei fiori, nonché la Villa Garnier, con il suo parco palmeto, costruita dal noto architetto Charles Garnier, progettista dell'Opéra di Parigi, dichiarata di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 in data 21/09/1949, che costituisce uno dei più significativi esempi dell'architettura civile che ha caratterizzato l'attuale aspetto di questa porzione dell'arco costiero ligure a testimonianza dell'epoca d'oro della città di Bordighera.*

La zona oggetto dell'intervento rappresenta un'area di notevole interesse pubblico in quanto compreso nella fascia di 300 m dalla linea di battigia, così come individuato dall'art. 142 comma 1 lettera a) del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*;

Infine l'intervento ricade in una zona classificata nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesaggistico, approvato dalla Regione Liguria con delibera n. 6 del 26/02/1990 (di seguito *P.T.C.P.*), Assetto Insediativo come AI-CO (Aree Insediate - Regime normativo di CONSOLIDAMENTO) per le quali le Norme di attuazione.





# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO V

all'art. 56 determinano che:

- 1) *Tale regime si applica nei casi in cui l'impianto esistente non presenti una configurazione sufficientemente definita né un corretto inserimento ambientale, oppure presenti carenze funzionali superabili mediante interventi che, pur incidenti sotto il profilo paesistico, siano a tale riguardo compatibili.*
- 2) *L'obiettivo della disciplina è quello di consentire l'adeguamento dell'impianto tanto sotto il profilo funzionale quanto sotto quello paesistico ambientale.*
- 3) *Sono pertanto consentiti quegli interventi sia di modificazione delle strutture esistenti sia di eventuale ampliamento dell'impianto che ne consolidino la presenza e ne migliorino l'inserimento nel contesto ambientale.*

**Premesso quanto sopra, l'analisi della documentazione trasmessa non consente una valutazione favorevole sotto il profilo paesaggistico per i seguenti motivi:**

Il territorio del Comune di Bordighera risulta diviso in due parti dal Capo di S. Ampelio, dove la parte orientale mantiene intatta e riconoscibile, rispetto alla parte occidentale fortemente urbanizzata e densamente costruita, la specificità di un territorio originariamente connotato da una forte componente naturalistica e a vocazione agricola, caratterizzata da elementi di *valore estetico e tradizionale*, quali il nucleo di Bordighera alta e l'attuale piccolo porto di pesca, nonché da elementi di forte valenza naturalistica, paesaggistica e panoramica ed i relativi punti di belvedere.

Con l'obiettivo di tutelare quanto sopra sono stati emanati i succitati Decreti Ministeriali, finalizzati alla salvaguardia degli elementi di importanza panoramica costituiti dai punti di vista e belvedere sul litorale marino, ma anche delle visuali dal mare verso la via Aurelia, la quale costituisce anch'essa, in forza di specifico Decreto, *belvedere accessibile al pubblico dal quale si godono visioni panoramiche di incomparabile bellezza* e che i medesimi Decreti hanno come ulteriore obiettivo la salvaguardia del *caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale che i complessi edilizi esistenti formano*, rispetto ad interventi che comportino *l'introduzione di elementi anomali* che ne possano alterare la percezione.

L'intervento proposto si colloca in posizione tale da risultare fortemente percepibile in tutte le visuali pubbliche, siano esse dalla costa verso il litorale, siano esse dal mare verso la costa. Fanno poi da contorno all'area interessata altri elementi di decretato interesse pubblico, quali il complesso del capo di Sant'Ampelio e la villa Garnier con il suo parco, generando un'interferenza visiva che di fatto ne compromette la percepibilità, alterando un equilibrio consolidato tra elementi di valore naturalistico ed episodi costruiti di valore storico e testimoniale e di grande pregio architettonico.

La realizzazione delle opere a terra introduce elementi che, pur riprendendo stilisticamente le geometrie ricorrenti nell'immediato intorno, si configurano come elementi estranei ed interferenti con le visuali tutelate. Come si evince dalla lettura degli elaborati progettuali e, nello specifico, delle "sezioni ambientate", la costruzione dei volumi destinati a contenere le diverse funzioni pubbliche e private, sulla cui copertura è prevista la realizzazione di aree finalizzate alla pubblica fruizione, nonché di un parcheggio scoperto per circa 60 autovetture, il tutto posto alla medesima quota del piano stradale della via Aurelia, ne compromettono significativamente la particolarità di *belvedere accessibile al pubblico dal quale si godono visioni panoramiche di incomparabile bellezza*.

Per quanto riguarda le opere a mare, per le loro dimensioni, posizione e forma, esse introducono un elemento di forte artificializzazione ed eccessiva percepibilità nelle visuali panoramiche dall'area collinare della città alta di Bordighera, anch'esse oggetto specifico di tutela ai sensi del sopracitato D.M. 22/02/1964.

Per quanto riguarda, infine, la conformità con quanto previsto dalle Norme di Attuazione del PTCP per le zone classificate come AI-CO (Aree Insediate - Regime normativo di CONSOLIDAMENTO), si ritiene che il porto di Bordighera nella sua attuale configurazione si inserisca correttamente nel contesto paesaggistico locale, per





# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

questo motivo sarebbero eventualmente assentibili da parte di questo Ufficio opere finalizzate ad un contenuto ampliamento delle strutture esistenti che non comporti significative alterazioni ed eccessiva interferenza nelle visuali panoramiche oggetto di tutela” ;

**CONSIDERATO** che il Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 8590 del 22/03/2019, ha inoltrato il proprio parere di competenza, che di seguito si riporta integralmente, confermando quanto espresso dalla Soprintendenza competente:

“Si fa seguito alla nota prot. 31643 del 04.12.2018 con la quale codesto Servizio richiede le valutazioni in merito alle opere in oggetto, ed alla nota prot. 6207 del 19.03.2019, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona trasmette le proprie considerazioni.

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica, di stretta competenza dello scrivente Servizio, l'Ufficio territoriale competente evidenzia che «l'area a mare interessata dalle opere previste dal progetto risulta di basso potenziale archeologico. Questa valutazione è tuttavia strettamente legata a precedenti interventi che hanno intaccato solo marginalmente i fondali, diversamente dalle ingenti opere di dragaggio previste a progetto, per le quali non sussistono elementi di valutazione che riguardino il sedime. Ogni eventuale intervento di intacco dei fondali dovrà pertanto essere preceduto da idonee indagini preventive. Le opere a terra, ricadendo a mare rispetto al tracciato ferroviario, nonché in parte nell'area del campo sportivo realizzato su terreno di riporto recente, presentano profili maggiormente ridotti di potenziale archeologico, ad eccezione dell'intervento alla foce de rio Sasso per il quale valgono in particolare cautele in merito ai percorsi di viabilità storica. Permane in tutta l'area la possibilità di rinvenimenti archeologici legati alla frequentazione antropica dell'area circostante la chiesa di Sant'Ampelio».

Considerato quanto comunicato dalla Soprintendenza territoriale, si concorda con le valutazioni da essa espresse” ;

**CONSIDERATO** che il Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio ha confermato, per le vie brevi (mail del 27.03.2019), quanto espresso dalla Soprintendenza competente nella nota sopra riportata, prot. 6207 del 19/03/2019;

**A conclusione** dell'istruttoria **inerente la prima proposta progettuale**, nell'ambito della procedura in oggetto, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, esaminati gli elaborati di progetto e tutta la documentazione allegata, trasmessa dalla Soc. Porto Sant'Angelo s.r.l. e pubblicata nel sito istituzionale del MATTM, viste le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e considerato il contributo istruttorio dei Servizi II e III della Direzione generale ABAP, inviava al proponente ex art. 10 bis del D.Lgs. 152/2006, la nota di questa DG, prot. 10976 dell' 11.04.2019, il cui testo di seguito si riporta, contenente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda:

In riferimento al procedimento in argomento, visto quanto disposto dall'art. 10 bis della L. 241/1990; considerato l'orientamento assunto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota prot. n. 27652 del 28/11/2017 (riferita ad altro progetto, identificato con il codice ID\_VIP: 3131), in merito all'attivazione di quanto previsto dall'art. 10 bis della legge n. 241/90 da parte di questo Ministero, concertante in sede di VIA di competenza statale, questa Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, conclusa l'attività istruttoria, comunica di seguito alla Società Porto Sant'Ampeglio s.r.l., per quanto riguarda i profili di propria competenza, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in oggetto.

### Considerazioni riguardanti gli aspetti progettuali.

Il contesto interessato dall'intervento si colloca nella zona a ovest della foce del Rio Sasso, immediatamente ai piedi del nucleo storico di Bordighera Alta e a breve distanza da capo di Sant'Ampelio, elemento dominante



DG ABAP - Servizio V "Tutela del paesaggio"  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

nell'area di appartenenza, sottoposta a specifico provvedimento di tutela anche per le sue singolarità vegetazionali.

Il territorio, che fa da sfondo all'intervento in oggetto, è inoltre caratterizzato da un gran numero di edifici di notevole pregio architettonico e dai relativi parchi e giardini, tra i quali emerge la *Villa Garnier* con il suo parco, il cui sviluppo, parallelo alla via Aurelia ed alla linea di costa, verrebbe a trovarsi non distante dall'area prevista per l'ampliamento delle strutture portuali del progetto in questione, area peraltro anche adiacente al tracciato della via Aurelia, asse viario di decreto notevole interesse pubblico anche in quanto pubblico belvedere.

L'intervento proposto, che comporterebbe l'ampliamento del porto esistente per circa un raddoppio dell'attuale superficie, porterebbe l'ampiezza totale di questo, nella direzione parallela alla costa, a ben più di 500 metri lineari.

E' inoltre prevista, in corrispondenza dell'attuale porto, parallela alla battigia e a poca distanza da essa, la realizzazione di una strada, di larghezza complessiva pari a 7,50 ml., posta circa alla stessa quota, nonché in adiacenza, alla sede ferroviaria, su pilastri e con volumi sottostanti mentre nella zona di espansione del nuovo porto, in corrispondenza e paralleli alla battigia, in parte dove è presente attualmente la colmata del campo sportivo, sono previsti numerosi volumi nuovi, destinati a varie funzioni.

Le dighe foranee previste nella configurazione di progetto del nuovo porto si spingono notevolmente più a largo di quelle attuali con le relative conseguenze sulla loro percepibilità paesaggistica; senza considerare, peraltro, le alterazioni che ciò potrebbe comportare sulle correnti marine e sui relativi incrementi o decrementi di depositi dei sedimenti nelle coste adiacenti, con conseguenze anche paesaggistiche in un'area particolarmente sensibile. Dinamiche complesse che, come si è visto nel passato, non sono sempre perfettamente prevedibili.

## Considerazioni riferite ai vincoli

Sotto il profilo archeologico, sulla base della documentazione in possesso della Soprintendenza competente, l'area a mare interessata dalle opere previste dal progetto risulta di basso potenziale archeologico.

Questa valutazione è tuttavia strettamente legata a precedenti interventi che hanno intaccato solo marginalmente i fondali, diversamente dalle ingenti opere di dragaggio, che sarebbero previste dal progetto, per le quali non risultano emersi elementi di valutazione idonei che riguardino l'intero sedime. Le opere a terra che si intenderebbe realizzare, ricadendo a valle rispetto al tracciato ferroviario, nonché in parte nell'area del campo sportivo, posto su terreno di riporto recente, presentano profili ulteriormente ridotti di potenziale archeologico, ad eccezione dell'area di intervento situata alla foce del rio Sasso per la quale valgono, in particolare, cautele in merito ai percorsi di viabilità storica. Permane comunque in tutta l'area la possibilità di rinvenimenti archeologici legati alla frequentazione antropica dell'area circostante la chiesa di Sant'Ampelio.

Sotto il Profilo Paesaggistico l'intervento si colloca in un'area particolarmente sensibile, sottoposta a molteplici vincoli di tutela paesaggistica.

Innanzitutto sussiste il vincolo di tutela, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 e in forza del D.M. 22/02/1964, che dichiara di notevole interesse pubblico una zona, che include quella dell'intervento in oggetto, in quanto *costituita da un'area collinare di grande importanza panoramica, per l'alberatura e il complesso tradizionale della città alta di Bordighera, offre numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode la visuale del litorale marino.*

La zona è tutelata anche dal D.M. 24/04/1985 che dichiara di notevole interesse pubblico il territorio *del Comune di Bordighera*, comprendente una zona che include quella dell'intervento in oggetto, anche in quanto *nelle visuali dal mare alla via Aurelia, da alcuni tratti dell'autostrada dei fiori, dalle strade collinari e da altri punti di belvedere, dall'interno dell'abitato si godono inquadrature panoramiche di eccezionale bellezza che vanno protette per impedire che aree interne all'abitato e zone di cornice possano essere utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica, l'introduzione di elementi anomali potrebbe alterare il caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale che i complessi edilizi esistenti formano.*

L'intervento in oggetto si sviluppa inoltre parallelamente ed a breve distanza alla sede stradale della via Aurelia, dichiarata di notevole interesse pubblico in base al D.M. 31/01/1953 anche in quanto *costituisce un belvedere accessibile al pubblico dal quale si godono visioni panoramiche di incomparabile bellezza.*

La zona oggetto dell'intervento rappresenta inoltre un'area di notevole interesse pubblico in quanto compresa







## Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

nella fascia di 300 m dalla linea di battigia, così come individuato dall'art. 142 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 42/2004.

Senza considerare che scenario all'intervento, da punti di vista posti nelle aree costiere e collinari poste a Nord – Est, rispetto all'area di sedime del progetto, è costituito anche da capo di Sant'Ampelio, riconosciuto, in forza del D.M. 23/08/1952, di notevole interesse pubblico per i suoi valori paesaggistici di pregio.

### Valutazioni riferite a quanto esposto

- l'intervento proposto si colloca in area tutelata paesaggisticamente in forza di molteplici decreti oltre che *ope legis*
- l'intervento risulta fortemente percepibile da molti punti di vista, gran parte dei quali si trovano anch'essi in aree tutelate e la cui tutela deriva dalla panoramicità dei luoghi. Tali visuali sono poste sulla via Aurelia, sull'asse ferroviario, sul litorale, nelle zone collinari in particolare nell'area di Bordighera alta, ma anche a mare rivolte verso la costa;
- fanno da contorno all'area interessata elementi di decreto interesse pubblico, quali il complesso del capo di Sant'Ampelio e la villa Garnier con il suo parco, con i quali l'intervento genererebbe un'interferenza visiva che ne comprometterebbe la godibilità panoramica alterando un equilibrio consolidato tra elementi di valore naturalistico ed elementi antropici di valore storico e testimoniale talora di grande pregio architettonico;
- la realizzazione delle opere a terra introdurrebbe elementi che, pur riprendendo stilisticamente, in alcune parti, le geometrie ricorrenti nell'immediato intorno, si configurerebbero come elementi estranei ed impattanti sulle visuali tutelate;
- come si evince dalla lettura degli elaborati progettuali la costruzione dei volumi destinati a contenere le diverse funzioni pubbliche e private e la realizzazione, sulla copertura, di aree destinate alla fruizione pubblica nonché destinate a parcheggio, costituirebbero elementi di impatto notevole a spese della qualità paesaggistica sull'area;
- l'azione di riduzione del terreno di riporto su cui è posto il campo sportivo, se di per sé potrebbe considerarsi paesaggisticamente positiva per il ripristino della configurazione costiera originaria, è di fatto vanificata dal riempimento di superficie marina, realizzato in adiacenza al campo sportivo stesso, per ricavare aree edificabili a vantaggio delle nuove strutture portuali;
- per quanto riguarda le opere a mare, per le loro dimensioni, collocazioni e forme, introdurrebbero, nello specchio d'acqua marino, elementi di forte artificializzazione ad eccessiva percepibilità, anche per il fatto che si spingono molto più a largo di quelle attuali, collocandosi in posizione di alta valenza panoramica da molteplici visuali, in particolare da quelle tutelate dell'area collinare della città alta di Bordighera o della via Aurelia ma anche dai punti di vista situati sull'asse ferroviario e sul litorale posto a Nord Est rispetto all'intervento;
- le nuove strutture e in particolare la nuova strada su pilastri parallela alla costa costituirebbero addirittura, in alcuni tratti, barriera alle visuali dall'Aurelia e dalla ferrovia verso la battigia e il mare.  
[...];

**PRESA VISIONE** della nota del 19.04.2019, acquisita agli atti di questo Ufficio con il prot. 12355 del 02.05.2019, con cui il Proponente ha trasmesso le "Osservazioni degli istanti" relative ai citati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

**PRESA VISIONE** della nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le provincie di Imperia, La Spezia e Savona, prot. 16414 del 19.07.2019, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 20308 del 22.07.2019, contenente le controdeduzioni alle osservazioni del Proponente al preavviso di diniego, ex art 10bis della D. Lgs. 152/2006, nota inviata a questa Direzione Generale a riscontro di specifica richiesta trasmessa da questo Ufficio con prot. 13525 del 14.05.2019;

**PRESA VISIONE** della nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, D.G. per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, Div. II - Sistemi di valutazione Ambientale, prot. 11897 del



DG ABAP - Servizio V "Tutela del paesaggio"  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

13.05.2019, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 13895 del 16.05.2019, la quale richiedeva al Proponente documentazione integrativa;

**PRESA VISIONE** della “Richiesta di sospensione termine consegna integrazioni ex art. 24, c. 4 del D. Lgs. 152/2006”, inviata dal Proponente al MATTM, con nota del 06.06.2019, acquisita agli atti di questo Ufficio, prot. 16966 del 18.06.2019, nella quale il Proponente faceva istanza di una proroga di 180 giorni per l’invio della documentazione integrativa richiesta dal MATTM e per apportare al progetto presentato eventuali affinamenti o modifiche progettuali anche per ovviare alle particolari criticità evidenziate da questo Ministero, con la citata nota dell’11.04.2019 (preavviso di provvedimento negativo);

**PRESO ATTO** della Concessione della proroga richiesta, per la consegna della documentazione progettuale integrativa ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 152/2006, comunicata dal MATTM al Proponente con nota prot. 15112 del 13.06.2019, acquisita agli atti di questo Ufficio con il prot. 17232 del 20.06.2019;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle citate *Osservazioni degli istanti* relative ai *Motivi ostativi all’accoglimento della domanda*, trasmesse con la suddetta nota del 19.04.2019 dal Proponente a questa DG, e delle successive controdeduzioni a tali osservazioni, trasmesse dalla Soprintendenza competente a questo Ufficio (suddetta nota prot. 16414 del 19.07.2019), i motivi ostativi all’accoglimento della domanda (comunicati al Proponente ex art 10 bis del D. Lgs. 152/2006) non risultavano superati;

**CONSIDERATO** che il Proponente nella suddetta richiesta di sospensione dei termini, anche a motivazione di quest’ultima, dichiarava la propria intenzione di procedere a una “eventuale rivalutazione” di alcuni elementi progettuali ritenuti di particolare criticità da questo Ministero nonché la disponibilità ad un “eventuale rivalutazione progettuale” atta a “attualizzare il progetto” nonché considerato che idonei approfondimenti e modifiche al progetto, apportati dal Proponente, avrebbero potuto determinare un’eventuale rimodulazione del parere prospettato, questo Ministero con nota prot. 30133 del 23.10.2019 ha comunicato al MATTM ed al Proponente la propria disponibilità ad attendere il ricevimento delle integrazioni e della proposta progettuale modificata per procedere con l’emissione del parere definitivo;

**PRESA VISIONE** della nota del MATTM prot. n. 16480 del 05.03.2020 contenente la comunicazione della pubblicazione sul sito istituzionale del MATTM delle integrazioni trasmesse dal proponente in data 07.02.2020. Integrazioni, richieste dal MATTM con la citata nota prot. 11897/DVA del 13/05/2019, contenenti la “Nuova proposta progettuale” elaborata dal proponente a seguito della concessione della proroga;

**PRESA VISIONE** della nota del MATTM, prot. 27738 del 21.04.2020, in cui veniva comunicata l’avvenuta trasmissione da parte del Proponente di un nuovo avviso al pubblico relativo al deposito della documentazione integrativa;

**CONSIDERATO** il parere espresso nella nota della Soprintendenza competente, prot. 9359 del 30.04.2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 14580 del 11.05.2020, in merito alla nuova proposta progettuale elaborata dal Proponente a seguito di preavviso di diniego, ex art 10 bis del D. Lgs. 152/2006, contenuta nelle integrazioni pervenute. Parere, che di seguito si riporta, inviato a questa Direzione Generale a riscontro di specifica richiesta trasmessa da questo Ufficio con nota prot. 2471 del 22.01.2020:

“ [...] Con riferimento alla richiesta del parere di competenza di questa Soprintendenza, formulata all’interno della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale da codesto Servizio, in riferimento alla nuova soluzione





# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

progettuale proposta dai richiedenti al fine del superamento dei motivi ostativi espressi da questo Ministero, ad esito dell'esame della documentazione pubblicata dal MATTM sul sito istituzionale, si comunica quanto segue: Ferme restando le considerazioni riferite al quadro vincolistico ed alla particolare collocazione dell'intervento in un contesto caratterizzato dal permanere dei caratteri di pregio ambientale e naturalistico, specifici di questa porzione dell'arco costiero ligure, nonché da una considerevole densità di edifici di interesse storico-artistico con i relativi parchi e giardini, si rileva come il progetto revisionato, pur prevedendo una riprofilazione delle opere foranee con un arretramento verso terra dei moli, mantenga uno sviluppo lineare complessivo di 480 metri, conservando invariata la sua estensione rispetto a quanto in origine prospettato, non modificandone in maniera significativa l'impatto sotto il profilo della sua percepibilità dalle e verso le visuali pubbliche tutelate.

Per quanto riguarda lo sviluppo planimetrico, nella proposta originaria l'incremento della superficie risultava pari a 91.653 mq, di cui 50.491 mq di specchio acqueo, ad integrazione degli attuali 38.400 mq., di cui 16.200 di specchio acqueo. La variante oggetto di valutazione prevede una riduzione di tali superfici a 64.300 mq, di cui 40.500 mq di specchio acqueo.

Il PTC ipotizza per il porto di Bordighera, che attualmente ha una capacità pari a 123 PE12, una previsione di incremento massimo di 200 PE 12, pari ad un incremento di superficie dello specchio acqueo di circa 30.000 mq, valore che appare ancora significativamente inferiore a quanto previsto a progetto.

A questa modifica della diga foranea ed alla riduzione dello specchio acqueo corrisponde una riduzione del numero di imbarcazioni previste, dalle 193 della versione progettuale precedente alle 124 di quella attuale, seppure si prevedano imbarcazioni di dimensioni medie più elevate.

Per quanto riguarda le opere a terra, la riduzione dei volumi e delle superfici edificate deriva dalla eliminazione dei manufatti a destinazione turistico-ricettiva (le cosiddette "cabine marittime") nonché del cantiere nautico, mantenendo gli spazi comuni e gli esercizi commerciali funzionali alle attività portuali.

Nello specifico di quanto previsto in corrispondenza del rilevato a mare costituito da terreno di riporto su cui si colloca attualmente il campo sportivo, la modifica progettuale consistente nella eliminazione dei succitati volumi a destinazione residenziale non costituisce, sempre sotto il profilo percettivo, una modifica sostanziale, in quanto si mantiene invariata l'estensione lineare dell'ampliamento e quindi non risulta sufficiente al superamento dei motivi ostativi espressi nel merito specifico dei rapporti dimensionali con il contesto.

Circa la modalità di accesso all'area e la viabilità interna non si rilevano particolari criticità, considerata la prevista riduzione della sezione della strada di accesso dalla via Aurelia, mentre per quanto riguarda i parcheggi, permane a livello progettuale la previsione di numerosi stalli sulla copertura dei volumi destinati ad uso commerciale, di nuovo in contrasto con i valori paesaggistici oggetto di tutela nonché con quanto espressamente indicato da questa Soprintendenza nella nota prot. 13911 dell'ottobre 1999 in termini di mantenimento dei valori percettivi individuati dai provvedimenti di tutela che insistono sull'area.

Sotto il profilo archeologico la riduzione delle opere di dragaggio attenua, ma non elimina, il rischio relativo connesso alla possibile presenza di reperti, per i quali l'unico elemento di valutazione determinante sarebbe costituito dall'esecuzione di indagini preventive.

I percorsi di viabilità storica non sono limitati a quelli tuttora esistenti di accesso alla marina ma va altresì considerata l'ipotizzata presenza della viabilità costiera romana (via Iulia Augusta).

Si ritiene infine necessario precisare che la valutazione da parte degli Uffici di questo Ministero deve accertare la compatibilità dell'intervento proposto con i valori espressi nei provvedimenti di dichiarazione di interesse





# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

pubblico, nonché secondo quanto previsto dall'art. 142 del D.lgs 42/2004 e nei piani paesaggistici, non già basarsi su quanto prescritto all'interno di strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica quale il PRG ed il PDC, ai quali invece i richiedenti fanno quasi esclusivamente riferimento a supporto delle proposte progettuali oggetto di valutazione.

Alla luce di quanto sopra il progetto revisionato non supera i motivi ostativi ai fini della tutela paesaggistica dell'area, valutato che le modifiche proposte non risultano sufficienti a ridurre a livelli compatibili con il contesto il grado di interferenza delle opere in oggetto con i numerosi elementi di decreto valore paesaggistico e storico-artistico presenti su questo tratto di costa di particolare pregio.

Le criticità evidenziate anche rispetto all'ultima soluzione progettuale pubblicata potranno essere superate con una nuova soluzione che comporti una riduzione delle superfici dell'ampliamento, con particolare riferimento all'impatto della diga foranea e delle relative opere di protezione, riducendone l'estensione escludendo di fatto l'area attualmente interessata dal riempimento adibito a campo sportivo, ritenendo auspicabile, come già indicato nel PTC, la rimozione di tale terrapieno con il conseguente rimodellamento di questo tratto di costa, nonché il ripascimento della spiaggia in direzione della Punta Migliarese” ;

**CONSIDERATO** che il Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 15287 del 18/05/2020, ha inoltrato il proprio parere di competenza sulla nuova proposta progettuale che di seguito si riporta integralmente, confermando quanto espresso dalla Soprintendenza competente:

“Si fa seguito alla nota di codesto Servizio prot. n. 2471 del 22.1.2020 e alla nota prot. n. 9359 del 30.4.2020, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale con il n. 14580 del 11.5.2020, con cui la competente SABAP per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona (di seguito “Soprintendenza”) trasmette il proprio parere in merito alla proposta progettuale modificata.

Per quanto concerne la tutela archeologica, la Soprintendenza ribadisce quanto già espresso con precedente parere prot. n. 6207 del 19.3.2019 in merito al rischio di presenza di reperti nei fondali oggetto di dragaggio, anche se ridotte con la nuova proposta progettuale, e la considerazione in merito a “l'ipotizzata presenza della viabilità costiera romana (via Iulia Augusta)”.

Attese le predette osservazioni della Soprintendenza, questo Servizio, tenendo conto anche del precedente contributo istruttorio prot. n. 8590 del 22.3.2019, per quanto di competenza concorda con le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza nella citata nota n. 9359 del 30.4.2020” ;

**CONSIDERATO** che il Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio ha confermato, per le vie brevi (mail del 27.05.2010), quanto espresso dalla Soprintendenza competente nella sopra riportata nota prot. 9359 del 30.04.2020, riguardante la nuova proposta progettuale;

**ESAMINATA** nel dettaglio la documentazione progettuale integrativa contenente la nuova soluzione progettuale, trasmessa dal proponente in data 07.02.2020, di cui alla nota del MATTM prot. n. 16480 del 05.03.2020, e la cui pubblicazione è stata comunicata sempre dal MATTM con nota prot. n. 27738 del 21.04.2020, e comunque esaminata tutta la documentazione presente nel sito istituzionale del MATTM riguardante la procedura in oggetto e dunque relativa sia alla prima che alla nuova soluzione progettuale,

**questa Direzione Generale esprime le seguenti valutazioni.**



DG ABAP - Servizio V “Tutela del paesaggio”  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Il contesto interessato dall'intervento si colloca nella zona, posta a sud-ovest della foce del Rio Sasso, immediatamente ai piedi del nucleo storico di Bordighera alta e a breve distanza da capo di Sant'Ampelio, elemento dominante nella zona, di alta valenza paesaggistica anche per le sue singolarità vegetazionali.

Il territorio, che fa da sfondo all'intervento in oggetto, è inoltre caratterizzato da un gran numero di edifici di notevole pregio architettonico e dai relativi parchi e giardini, tra i quali emerge la *Villa Garnier* con il suo parco, il cui sviluppo, parallelo alla via Aurelia ed alla linea di costa, verrebbe a trovarsi non distante dall'area prevista per l'ampliamento delle strutture portuali proposto dal progetto in parola, area peraltro adiacente al tracciato della via Aurelia, asse viario di decreto notevole interesse pubblico anche in quanto pubblico belvedere.

L'intervento proposto, nella seconda soluzione presentata (nuova soluzione 2019), comporterebbe un ampliamento in variante di 40.500 mq dello specchio d'acqua del porto esistente (attualmente di 16.200 mq) e porterebbe la lunghezza totale di questo, nella direzione parallela alla costa, a circa 480 metri lineari.

Rispetto al primo progetto presentato, le cui criticità sono state evidenziate nella comunicazione di preavviso di provvedimento negativo, sono state apportate varie modifiche. In particolare sono stati ridotti significativamente i volumi previsti, eliminando le cabine marittime (residenze) e il cantiere nautico, mantenendo invece gli esercizi commerciali con conseguente significativa riduzione delle superfici utili a terra. E' stata poi eseguita una ridefinizione delle opere foranee, con arretramento verso terra dei moli esterni, ed è stato ridotto il numero di quelli interni. La larghezza della banchina di terra è stata ridotta nella nuova proposta progettuale di circa 15 metri, mentre è stato mantenuto il parcheggio sulle coperture dei nuovi volumi, sia pure mitigato da verde pensile e piantumazione di palme.

Riguardo l'accesso veicolare permane quello già previsto nella prima soluzione ovvero il varco sulla Via Aurelia. Da questo punto i veicoli, per raggiungere la parte nuova del porto, avranno a disposizione una strada interna in quota, posta su una struttura di nuova edificazione in adiacenza della ferrovia, ribassata (da quota 7,15 a circa 5,90) e di dimensioni inferiori (larghezza da 8,7 metri a 7 metri) rispetto alla prima soluzione progettuale.

Permane, anche nella nuova proposta, il già previsto ripascimento della spiaggia della Arziglia per un tratto di circa 250 m come compensazione.

Le dighe foranee previste nella configurazione della seconda proposta progettuale, pur sensibilmente meno impattanti per conformazione planimetrica in quanto si spingono meno a largo di quelle previste dalla prima proposta, hanno uno sviluppo lineare notevole rispetto al porto attuale con le relative conseguenze di notevole incremento sulla percepibilità e impatto paesaggistico e in più si spingono, con riferimento al braccio che prolunga la diga foranea esistente, più a largo di quella attuale. Senza considerare, gli effetti che le nuove strutture potrebbero comportare sulle correnti marine e sui relativi incrementi o decrementi di depositi dei sedimenti nelle coste adiacenti, con conseguenze anche paesaggistiche. Dinamiche complesse che, come si è visto nel passato, non sono sempre perfettamente prevedibili e talvolta causa di degrado.

Si riassumono di seguito i **profili vincolistici** dell'area, riferiti anche questi alla nuova proposta progettuale ma che ricalcano per la gran parte quelli della prima in quanto il sedime dell'intero intervento rimane pressoché invariato, sia pur sensibilmente ridotto.

**Sotto il profilo archeologico**, sulla base della documentazione in possesso della Soprintendenza competente, l'area a mare interessata dalle opere previste dal progetto risulta di basso potenziale archeologico.

Questa valutazione è tuttavia strettamente legata a precedenti interventi che hanno intaccato solo marginal-



DG ABAP - Servizio V "Tutela del paesaggio"  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
mbac-dg-abap.servizio5@mailcrt.beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

mente i fondali, diversamente dalle opere di dragaggio che, sia pur ridotte nella seconda proposta progettuale, sarebbero comunque da effettuare e per le quali non risultano emersi elementi di valutazione idonei che riguardino l'intero sedime dell'opera da realizzare. Permane pertanto il rischio relativo connesso alla possibile presenza di reperti, per i quali l'unico elemento di valutazione determinante sarebbe costituito dall'esecuzione di indagini preventive.

Le opere a terra che si intenderebbe realizzare, ricadendo a valle rispetto al tracciato ferroviario, nonché in parte nell'area del campo sportivo, posto su terreno di riporto recente, presentano profili ulteriormente ridotti di potenziale archeologico, ad eccezione dell'area di intervento situata presso la foce del rio Sasso per la quale valgono, in particolare, cautele in merito ai percorsi di viabilità storica. Permane comunque in tutta l'area la possibilità di rinvenimenti archeologici legati alla frequentazione antropica dell'area circostante la chiesa di Sant'Ampelio.

**Sotto il Profilo Paesaggistico** l'intervento si colloca in un'area particolarmente sensibile, sottoposta a molteplici vincoli di tutela paesaggistica.

Innanzitutto sussiste il vincolo di tutela, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e in forza del D.M. 22/02/1964, che dichiara di notevole interesse pubblico una zona, che include quella dell'intervento in oggetto, in quanto *costituita da un'area collinare di grande importanza panoramica, per l'alberatura e il complesso tradizionale della città alta di Bordighera, offre numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode la visuale del litorale marino.*

La zona è tutelata anche dal D.M. 24/04/1985 che dichiara di notevole interesse pubblico il territorio *del Comune di Bordighera, comprendente una zona che include quella dell'intervento in oggetto, anche in quanto nelle visuali dal mare alla via Aurelia, da alcuni tratti dell'autostrada dei fiori, dalle strade collinari e da altri punti di belvedere, dall'interno dell'abitato si godono inquadrature panoramiche di eccezionale bellezza che vanno protette per impedire che aree interne all'abitato e zone di cornice possano essere utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica, l'introduzione di elementi anomali potrebbe alterare il caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale che i complessi edilizi esistenti formano.*

L'intervento in oggetto si sviluppa inoltre parallelamente ed a breve distanza dalla sede stradale della via Aurelia, dichiarata di notevole interesse pubblico in base al D.M. 31/01/1953 anche in quanto *costituisce un belvedere accessibile al pubblico dal quale si godono visioni panoramiche di incomparabile bellezza.*

La zona oggetto dell'intervento rappresenta inoltre un'area di notevole interesse pubblico in quanto compresa nella fascia di 300 m dalla linea di battigia, così come individuata dall'art. 142 comma 1, lettera a del D.Lgs. 42/2004.

Senza considerare che scenario all'intervento, da punti di vista posti nelle aree a Nord - Est, rispetto all'area di sedime del progetto, nonché dal mare, è costituito anche da capo di Sant'Ampelio, riconosciuto, in forza del D.M. 23/08/1952, di notevole interesse pubblico per i suoi valori paesaggistici di pregio: *per la caratteristica conformazione del terreno e prominente sul mare e la tipica vegetazione di palmizi che costituiscono uno degli aspetti di maggior interesse panoramico e turistico della Riviera dei Fiori.*

Sulla base di quanto sopra esposto, e con riferimento alla nuova proposta progettuale, si individuano le seguenti **criticità**, in relazione alla tutela paesaggistica, dell'intervento proposto; criticità che, sia pure mitigate e ridotte nel numero, replicano, in gran parte, quelle già presenti nella prima proposta progettuale e che sono state comunicate al proponente, con riferimento a quest'ultima, nella comunicazione di preavviso di provvedimento negativo (citata nota di questa DG, prot. 10976 dell' 11.04.2019):

- l'intervento proposto si colloca in area tutelata paesaggisticamente in forza di molteplici decreti oltre che *ope legis*



DG ABAP - Servizio V "Tutela del paesaggio"  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

- l'intervento risulta fortemente percepibile da molti punti di vista, gran parte dei quali si trovano anch'essi in aree tutelate e la cui tutela deriva dalla panoramicità dei luoghi. Tali visuali sono poste sulla via Aurelia, sull'asse ferroviario, sul litorale, nelle zone collinari in particolare nell'area di Bordighera alta, ma anche da mare rivolte verso la costa;
- fanno da contorno all'area interessata elementi di decorato interesse pubblico, quali il complesso del capo di Sant'Ampelio e la villa Garnier con il suo parco, con i quali l'intervento genererebbe un'interferenza visiva che ne comprometterebbe la godibilità panoramica alterando un equilibrio consolidato tra elementi di valore naturalistico ed elementi antropici di valore storico e testimoniale, talvolta di grande pregio architettonico;
- la realizzazione delle volumetrie a terra introdurrebbe elementi estranei e di artificializzazione del tratto di costa rispetto alle visuali tutelate;
- come si evince dalla lettura degli elaborati progettuali la costruzione dei volumi a terra e la realizzazione sulla copertura di aree destinate a parcheggio, costituirebbero elementi di significativo impatto a spese della qualità paesaggistica dell'area non solo per la loro visibilità ma per l'effetto dell'artificializzazione apportata. I parcheggi, in particolare, risultano una funzione in contrasto con i valori paesaggistici del contesto in quanto in contrasto dissonante con gli aspetti naturalistici del luogo;
- per quanto riguarda le opere a mare, pur mitigate nella seconda soluzione progettuale presentata, per collocazioni e disegno, introdurrebbero, nello specchio d'acqua marino, elementi di notevole artificializzazione ad eccessiva percepibilità, anche per il fatto che si spingono sensibilmente più a largo di quelle attuali, collocandosi comunque in posizione di alta valenza panoramica da molteplici visuali, in particolare da quelle tutelate della città di Bordighera o della via Aurelia ma anche dai punti di vista situati sulla linea ferroviaria, sul litorale posto a Nord Est rispetto all'intervento;

Si precisa, che se la visibilità di un intervento e l'artificializzazione di un luogo, non costituiscono sempre e necessariamente per uno specifico paesaggio elementi detrattivi, in questo caso, l'elemento naturale marino, con la sua suggestiva visuale, risulta sicuramente qualificante ed identitario anche in quanto in forte relazione con la costa e le sue architetture di pregio, pertanto l'alta visibilità dell'artificializzazione risulta, come è evidente, un fattore che turba l'equilibrio tra elementi antropici ed elementi naturali; equilibrio riconosciuto anche formalmente di alta valenza paesaggistica e per questo ritenuto degno di tutele anche specifiche e dichiarate;

- le nuove strutture e in particolare la nuova strada parallela alla costa interferiscono, in alcuni tratti, con le visuali dall'Aurelia e dalla ferrovia verso la battigia e il mare, sia pure in maniera significativamente mitigata rispetto alla prima proposta progettuale.

**IN RELAZIONE** alle citate *osservazioni degli istanti*, pervenute a questa Direzione Generale con nota del 19.04.2019, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis della L. 241/90 (citata nota di questa DG, prot.10976 dell'11.04.2019), e facendo riferimento alle controdeduzioni inviate a questa DG dalla Soprintendenza competente (citata nota, prot. 16414 del 16 .07.2019),

**questa Direzione Generale esprime le seguenti controdeduzioni.**

Nelle suddette *osservazioni*, si fa riferimento (pag. 3) ad una **valutazione già espressa sull'intervento in oggetto dalla Soprintendenza per i beni Ambientali e Architettonici della Liguria con nota prot. 13911 del 12.10.99**, descrivendo questo pronunciamento come un parere favorevole pregresso, rilasciato da questo Ministero.



DG ABAP - Servizio V "Tutela del paesaggio"  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



## Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Innanzitutto si evidenzia come essa sia **molto risalente nel tempo (più di 20 anni)**: in tale lasso di tempo le situazioni del contesto paesaggistico specifico hanno subito mutamenti e soprattutto è cambiata la sensibilità dei cittadini verso le trasformazioni e le artificializzazioni del territorio (tanto è vero, in senso più generale, che il legislatore ha limitato a 5 anni la validità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ex art 146, c. 4 del Dlgs 42/2004: "...L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione...").

Per di più, si fa notare, ma solo a miglior illustrazione dei fatti, che tale pronunciamento **non era "favorevole"**, come invece riportato nelle *osservazioni*, né di **"assenso"**, ma esprimeva esclusivamente la circostanza per cui, tra i vari progetti presentati, quello della Soc. Sant'Ampelio risultava il più vicino alle esigenze di tutela **"limitatamente alla sua impostazione"**. La Soprintendenza per i beni Ambientali e Architettonici della Liguria dettava infatti numerose modifiche necessarie per **"rendere l'intervento compatibile con la delicatezza paesistica"** del luogo, prescrizioni di entità alquanto rilevanti, molte delle quali non recepite dal progetto relativo alla presente procedura, in entrambe le soluzioni presentate.

Le *osservazioni* traggono poi conclusioni (pagg. 4 e 5), in merito alla compatibilità paesaggistica della soluzione progettuale proposta, facendo riferimento al **Piano Territoriale della Costa e al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico**. Ma, come si dirà meglio in seguito, si tratta di strumenti che non possono definire, da soli, la compatibilità paesaggistica degli interventi in uno specifico territorio.

La previsione del potenziamento del porto di Bordighera, presente nel **Piano Territoriale della Costa**, non presuppone la compatibilità paesaggistica di qualsiasi progetto che preveda detto "potenziamento"; nel progetto specifico sono infatti da valutare l'entità e le modalità con cui questo ampliamento è raggiunto e gli eventuali interventi compensativi e di mitigazione previsti. Peraltro, nello specifico caso, l'incremento di superficie della struttura portuale, previsto dal PTC, risulta nettamente inferiore a quello raggiunto dalle proposte progettuali in esame.

Senza considerare, che l'incremento della ricettività portuale, inizialmente previsto dal PTC nel tratto di costa tra Sanremo e il confine francese, è già in via di attuazione nel porto di Ospedaletti, inserito nel Piano solo in un secondo tempo (fine del 2015).

In merito alla conformità del progetto al **Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico**, si fa notare che l'art. 56 delle NTA, citato nelle *Osservazioni*, consente quegli interventi **"sotto il profilo paesistico"** **"compatibili"** e che **"migliorino l'inserimento nel contesto ambientale"** delle strutture esistenti. Non si ritiene che l'artificializzazione, in ampliamento, di un così vasto specchio di mare, attualmente libero da moli, banchine e da barche, ed un'ulteriore, consistente edificazione della costa possano considerarsi, nel contesto specifico, trasformazioni compatibili e tantomeno migliorative in relazione ai valori paesaggistici. Tali azioni vanno invece ad impattare, in modo fortemente sbilanciato, sia sull'esistente equilibrio tra vuoti e pieni, sia sull'equilibrio, tra elementi naturali ed antropici, di un'area dal riconosciuto valore paesaggistico.

Né può applicarsi, nell'area costiera dell'intervento, il regime previsto dall' art. 45 delle NTA, non trattandosi di una zona dotata di un "tessuto" discontinuo. Non siamo, infatti, in presenza di un "tessuto" urbano ma in una zona di bordo, caratterizzata da notevoli elementi infrastrutturali lineari che interrompono la continuità urbana ed inoltre la tipologia dell'edificazione, proposta nelle opere a terra dal progetto, non appare riconducibile ai **"caratteri prevalenti rispetto ai quali si intenda omogenizzare l'insieme"** in quanto si introducono elementi del tutto nuovi nel contesto.



DG ABAP - Servizio V "Tutela del paesaggio"  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it





## Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Il Proponente afferma poi, nelle *osservazioni*, che sussisterebbe un **contraddizione tra quanto riportato dal PTC nel Quadro degli investimenti sul sistema dei porti turistici, punto 1.3 e le valutazioni espresse da questa Amministrazione** riguardo al progetto presentato.

Tale contrasto sarebbe evidente, a parere del Proponente, laddove il PTC afferma che, un progetto di riqualificazione dell'area, che comprenda anche una espansione del porticciolo di Bordighera, *“potrebbe portare ad un miglioramento della situazione in atto”*. Tale affermazione è, in realtà, pienamente compatibile con le valutazioni di questo Ministero, posto che detta espansione va esaminata nel merito, soprattutto nella sua consistenza e conformazione, ma anche in relazione alle mitigazioni e compensazioni ed è proprio in tal modo che questo Ministero ha operato.

Non si concorda con quanto riportato nelle *Osservazioni* laddove si afferma (pag. 6) che *“l'intervisibilità delle opere in progetto non genera l'asserito “impatto paesaggistico” ma anzi lo migliora considerevolmente in quanto non interessa direttamente nessun area o punto di vista significativo del territorio che già non sia coinvolto nella vista del porticciolo nella sua configurazione attuale.*

Basti considerare come, rispetto dell'attuale porticciolo, la superficie della struttura portuale nel suo insieme, nell'assetto delle due proposte progettuali presentate, quanto meno raddoppia, con considerevole aumento della la sua visibilità. Non si tratta, peraltro, delle sole parti strutturali realizzate (dighe foranee, opere a terra) ma anche dell'impatto paesaggistico dei natanti ormeggiati nello specchio d'acqua aggiuntivo, dalle molteplici sagome e varietà cromatiche, tali da generare un effetto di artificializzazione e di ingombro sicuramente non migliorativo rispetto ai valori paesaggistici tutelati, per i motivi già illustrati.

Non si concorda neppure quando si afferma (pag. 8) che *“Resta intatta la veduta panoramica sia dalla statale che dalla linea ferrata”*. Dalle sezioni dei progetti presentati, infatti, si evince facilmente come le opere previste, sia a terra che a mare, nonché l'ingombro dovuto al considerevole incremento di natanti, interferiscono con le vedute panoramiche, sia dall'Aurelia che dalla ferrovia.

Riguardo alle presunte **carenze delle motivazioni della comunicazione ai sensi dell'art.10 bis, L. 241/90** (pagg. 8-9) non si ritiene di aver fatto esclusivamente riferimento alla visibilità in se stessa dell'intervento, come lamentato nelle *osservazioni*. Si sono infatti motivate le ragioni di incompatibilità dell'intervento con i notevoli valori paesaggistici presenti nei luoghi di intervento, con il grado di tutela del contesto e con il livello e il tipo di interferenza delle opere previste con tali valori nonché con i numerosi elementi di decreto valore storico-artistico oltre che paesaggistico presenti in questo tratto di costa. Basti considerare, ad esempio, la parti in cui nel preavviso di provvedimento negativo si fa esplicito riferimento ad una compromissione della godibilità panoramica dei luoghi con l'alterazione di *“un equilibrio consolidato tra elementi di valore naturalistico ed elementi antropici di valore storico e testimoniale talora di grande pregio architettonico”* o quando si individuano *“elementi estranei ed impattanti sulle visuali tutelate”* o ancora quando, con riferimento alle opere a mare, si afferma *“che per loro dimensioni, collocazione, forma, introdurrebbero, nello specchio d'acqua marino, elementi di forte artificializzazione...”*.

Riguardo alla lamentata **mancaza nel preavviso di diniego dell' “indicazione di modifiche progettuali volte a mitigarne l'impatto”** con riferimento all'intervento (pag. 9), questa Amministrazione si è attenuta, per quanto riguarda i contenuti della comunicazione, a quanto previsto dell'art.10 bis, L. 241/90, comunicando *“agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda”*.





# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Le *Osservazioni* concernono un preavviso di diniego del Ministero, prodromico ad un parere obbligatorio nell'ambito della pronuncia di compatibilità ambientale del progetto, di cui alla procedura di VIA ex D.Lgs.52/2006.

Il **preavviso di diniego è stato, dunque, congruamente e correttamente motivato**, anche secondo quanto precisato dal TAR Toscana nella sentenza n.1168/2018, citata dagli istanti, tra l'altro relativa ad un diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (e non dunque un preavviso di diniego nell'ambito di una procedura di VIA). Secondo il TAR Toscana *la motivazione del diniego dell'autorizzazione paesaggistica deve contenere una sufficiente esternazione delle specifiche ragioni per le quali si ritiene che un'opera non sia idonea a inserirsi nell'ambiente, attraverso l'esame delle sue caratteristiche concrete e l'analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare (per tutte, da ultimo cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2018, n. 3207; id., 6 marzo 2018, n. 1424)*.

Quanto alle citate previsioni del legislatore regionale nei Piani programmatici di primo livello (pag.9), si rileva anche qui che, **in materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale**, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi (cfr. da ultimo Cass. Sez. III n. 12520 del 20 aprile 2020).

**Riguardo alle ulteriori osservazioni** al preavviso di diniego contenute nell'elaborato integrativo *R 02 Aggiornamento Relazione Paesaggistica (pag. 66)* e dunque presentate in un secondo tempo, a seguito della richiesta di proroga per la presentazione di integrazioni, si precisa in sintesi quanto segue.

## Punto 1

Si ribadisce che gli strumenti urbanistici non sono determinanti per configurare la compatibilità paesaggistica di un intervento. La molteplicità e reiterazione dei decreti di vincolo paesaggistico che riguardano l'area d'intervento testimoniano la delicatezza, la vulnerabilità e il notevole pregio panoramico della zona.

Il fatto che i vincoli siano risalenti nel tempo, la carenza di "dettaglio territoriale" nella loro formulazione o la presenza di fenomeni di degrado nell'area, non ne attenuano in alcun modo valore ed efficacia.

Alla funzione di tutela del paesaggio, che si fonda sul principio fondamentale dell'art. 9 della Costituzione (che il Ministero esercita esprimendo il suo obbligatorio parere nell'ambito del procedimento di compatibilità ambientale), è estranea ogni forma di attenuazione determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono essere presi in considerazione. Detto parere è espressione di discrezionalità tecnica, attraverso il quale l'intervento progettato viene messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della sua compatibilità con il tutelato interesse pubblico paesaggistico, «valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto» (Consiglio di Stato Sez. IV n. 1486 del 2 marzo 2020, ivi cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2015, n. 3652; id., 10 giugno 2013, n. 3205).

La preminenza della funzione pubblica di tutela del paesaggio è stata, in più occasioni, richiamata dalla giurisprudenza costituzionale: (Consiglio di Stato Sez. IV n. 1486 del 2 marzo 2020, ivi cfr. ancora Corte Cost., 27 giugno 1986, n. 151; 5 maggio 1986, n. 182; 10 ottobre 1998, n. 302; 19 ottobre 1992, n. 393; 12 febbraio 1996, n. 2; 28 giugno 2004, n. 196; 29 ottobre 2009, n. 272; 23 novembre 2011, n. 309).

E sempre la Corte costituzionale ha affermato la prevalenza della tutela paesaggistica sulle determinazioni urbanistiche, pur nella necessaria considerazione della compresenza d'interessi pubblici intestati alle due funzioni (Corte cost., sentenze n. 367 del 2007, n. 180 e n. 437 del 2008 e n. 309 del 2011).

La dichiarazione di vincolo paesaggistico si distacca dagli obiettivi tipici degli strumenti di pianificazione





# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

territoriale ed urbanistica, perseguendo come unico proposito quello di garantire una particolare qualità del paesaggio identificato. Si caratterizza, quindi, come uno strumento, che non necessita di continui aggiornamenti e con una validità temporale che va ben oltre le contingenze, su cui è tarata l'urbanistica locale.

## Punto 2

Anche dall'analisi dei punti di osservazione, contenuta nell'elaborato progettuale *R 02 - Aggiornamento Relazione Paesaggistica*, in realtà, risulta che l'intervento, con le sue strutture, soprattutto quelle a mare con le relative imbarcazioni ormeggiate, sarebbe ben visibile da più punti di vista (foto 1b pag. 54, foto 6sotto pag. 57, foto 6sopra e 8 pag. 58).

In particolare, da via Charles Garnier e da Via dei Colli, non distanti dal Porto e sempre in area di vincolo, si avrebbe una visione dell'intervento, così come da vari punti di vista posti sulla via Aurelia, specie se percorsa con mezzi rialzati, come pullman turistici, o da punti di vista posti sulla linea ferroviaria. Altre ampie visuali dell'intervento si avrebbero dal mare, visuali peraltro esplicitamente menzionate dal vincolo emesso con D.M. 24.04.1985.

## Punto 3

Si conferma in generale la criticità evidenziata. Come affermato anche dal proponente *con specifico riferimento a Villa Garnier, l'intervisibilità con il porto non può essere eliminata, data la diretta adiacenza e la posizione sopraelevata dei punti panoramici della villa*. Anche la seconda proposta progettuale, infatti, pur sensibilmente migliorativa rispetto alla prima, costituisce ancora una soluzione eccessivamente impattante, in relazione ai valori del paesaggio, in quanto disturba l'equilibrio consolidato tra elementi di valore naturalistico ed elementi antropici di valore storico e testimoniale anche di grande pregio architettonico come appunto la Villa Garnier.

## Punto 4

La riduzione dei volumi delle opere a terra, apportata nella seconda soluzione, costituisce un miglioramento dal punto di vista paesaggistico; tuttavia, le realizzazioni previste costituiscono ancora elementi estranei ed impattanti sulle visuali tutelate, introducendo nel contesto paesaggistico ulteriore artificializzazione nonché elementi di difformità rispetto alle tipologie del contesto edilizio presente.

## Punto 5

Si conferma la criticità evidenziata. Nella nuova soluzione permangono inserimenti di volumetrie nella costa (5.476 mc circa) nonché di parcheggi sulle coperture, sia pur mitigati dai giardini pensili.

## Punto 6

Il riempimento mediante terreno di riporto della superficie marina appare nettamente ridimensionato nella seconda proposta (si veda la tav. 3 di confronto planimetrico tra prima e seconda proposta).

Questa criticità risulta pertanto risolta nella seconda proposta progettuale.

Si ribadisce che la supposta aderenza dell'opera con quanto definito dalla pianificazione urbanistica non ne determina necessariamente la compatibilità paesaggistica.





# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

## Punto 7

Si conferma che, nella seconda soluzione presentata, le dighe foranee sono state ridefinite, conseguendo un arretramento delle nuove strutture, in particolare arretrando significativamente il punto di massimo ingombro verso il largo e riducendo lo sviluppo totale della superficie aggiuntiva del porto.

Non si riscontra invece, tra la prima e la seconda soluzione, sempre nelle dighe foranee, la rilevante riduzione di larghezza delle parti emerse dichiarata dal proponente (si veda la tav. 6, Sezioni-confronto).

La lunghezza dell'ampliamento del porto nella direzione parallela alla costa è rimasta, comunque, pressoché la stessa.

Le criticità segnalate, in definitiva, sia pur ridotte nella nuova conformazione, permangono.

Si ribadisce che l'effetto di notevole artificializzazione e l'impatto visivo dello specchio d'acqua della nuova area portuale, rispetto a quello dell'attuale porto, peraltro, si avrebbe non solo a causa delle strutture portuali, quali dighe foranee, moli e banchine ma, ovviamente, per tutto quanto presente nel porto, e dunque imbarcazioni e natanti, con le più diverse cromie, non certo mimetiche, e le variegate conformazioni volumetriche, alcune delle quali con significativo sviluppo verticale.

## Punto 8

Nella seconda soluzione progettuale, con la riduzione delle altezze dei volumi e della quota ridotta della nuova strada, questa criticità risulta notevolmente attenuata, pur permanendo comunque, le interferenze visive delle nuove strutture, con le visuali tutelate, con il conseguente effetto di artificializzazione della costa, di cui si è già detto.

**CONSIDERATO** quindi che le osservazioni al preavviso diniego inviate dal proponente non sono tali da fornire elementi sufficienti a determinare una revisione del parere anticipato nella comunicazione ex art 10 bis del D. Lgs. 152/2006.

**CONSIDERATO** in conclusione che la nuova proposta progettuale, pur migliorativa rispetto a quella iniziale, non ha apportato al progetto modifiche sufficienti tali da superare le criticità segnalate nel citato preavviso di diniego, tali cioè di ridurre a livelli compatibili con il contesto il grado di interferenza delle opere progettuali in oggetto con i numerosi elementi di decretato valore paesaggistico e storico-artistico presenti su questo tratto di costa di particolare pregio;

per tutto quanto sopra esposto, la scrivente Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esprime

### **parere tecnico istruttorio negativo**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale riguardante l'intervento in oggetto.

Le criticità sopra evidenziate, anche rispetto alla nuova soluzione progettuale presentata, potranno essere superate con un progetto che comporti un'ulteriore significativa riduzione delle superfici in ampliamento dello specchio d'acqua portuale, nonché dell'estensione delle dighe foranee in particolare nella direzione parallela alla costa, escludendo in tal modo l'area in corrispondenza dell'attuale riempimento adibito a





*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

campo sportivo. Si ritiene auspicabile, come già indicato nel PTC, la conferma della rimozione di tale terrapieno. Per quanto riguarda le opere a terra, le criticità potranno essere risolte con l'eliminazione o consistente riduzione del parcheggio in copertura e con la riduzione delle volumetrie previste.

U.O.T.T. n. 3

Arch. Giovanni MANIERI ELIA

Tel. 06 67234590 [giovanni.manierielia@beniculturali.it](mailto:giovanni.manierielia@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE

Arch. Roberto BANCHINI

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Federica GALLONI

